



Venerdì 29/04/2022

ISA: criteri di accesso al regime premiale per il 2021

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

L'articolo 9-bis, comma 11, del DI n. 50/2017 prevede uno specifico regime premiale con riferimento ai contribuenti per i quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) previsti dal comma 1 del medesimo articolo 9-bis.

Con Provvedimento del 27 aprile 2022 l'Agenzia Entrate individua dunque i livelli di affidabilità fiscale, relativi al periodo d'imposta 2021, sulla base dei quali sono riconosciuti i suddetti benefici premiali, che riguardano:

- l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive;
- l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
- l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
- l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Il Provvedimento l'Agenzia Entrate conferma i criteri di accesso degli ultimi due anni, compresa la possibilità che il giudizio possa essere conseguito attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità, ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2020 e 2021.



Clicca qui per leggere il provvedimento.

<https://www.agenziaentrate.gov.it>